



Città di
CAIRO
Montenotte

**DISPOSIZIONI SUL SERVIZIO SOSTITUTIVO
MENZA DIPENDENTI**

Art. 1

Normativa di riferimento

1. Il servizio mensa per i dipendenti comunali è disciplinato dagli articoli 45 e 46 del CCNL del 14 settembre 2000, che recitano:

Art. 45

1. Gli enti, in relazione al loro assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, secondo le modalità indicate nell' art. 46, attribuire al personale buoni pasto sostitutivi, previo confronto con le organizzazioni sindacali.
2. possono usufruire della mensa i dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane , con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti. La medesima disciplina si applica anche nei casi di attività per prestazioni di lavoro straordinario o per recupero. Il pasto va consumato al di fuori dell' orario di servizio.
3. Sono fatti salvi gli eventuali accordi di maggior favore in atto.
4. Il dipendente è tenuto a pagare, per ogni pasto, un corrispettivo pari ad un terzo del costo unitario risultante dalla convenzione, se la mensa è gestita da terzi, o un corrispettivo pari a un terzo dei costi dei generi alimentari e del personale, se la mensa è gestita direttamente dall' ente.

Art. 46

1. Il costo del buono pasto sostitutivo è pari alla somma che l' ente sarebbe tenuto a pagare per ogni pasto, ai sensi del comma 4 dell' articolo precedente.
2. I lavoratori hanno titolo, nel rispetto della disciplina sull' orario adottata dall' ente, ad un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata nella quale siano soddisfatte le condizioni di cui all' art. 45, comma 2.
3. Il personale in posizione di comando che si trovi nelle condizioni previste dal presente articolo riceve i buoni pasto dall' ente ove presta servizio.

Art. 2

Istituzione del servizio

1. Il Comune con il presente atto istituisce il servizio sostitutivo della mensa per i dipendenti.
2. Le presenti disposizioni stabiliscono le modalità operative per l' erogazione di tale servizio.

Art. 3

Valore del buono pasto

1. Il valore nominale del buono pasto viene stabilito in €. **3,90** (3,75 + 4% IVA) pari al valore del buono pasto praticato agli utenti dalla ditta che gestisce la mensa scolastica. La variazione di tale valore avverrà previo provvedimento formale.

2. Esso può essere utilizzato presso la mensa di Via Allende affidata in gestione dal Comune o in alternativa presso una struttura commerciale.

3. In questo secondo caso, previa esibizione all'Ufficio Personale dello scontrino o documento fiscale rilasciato dall'esercente, al dipendente verrà rimborsato i 2/3 del valore del buono pasto.

Art. 4

Modalità di erogazione

1. Il buono pasto viene erogato **per ogni rientro pomeridiano obbligatorio** che abbia durata di almeno 1 ora con una pausa dell'attività lavorativa del mattino non inferiore a 30 minuti e non superiore a due ore e se la prestazione giornaliera è di almeno 6 ore di servizio effettivo, al netto della pausa.

2. Per ogni rientro supplementare, effettuato **per straordinario**, il buono pasto viene erogato se la prestazione giornaliera, al netto è di almeno 6 ore di servizio effettivo di lavoro con una pausa dell'attività lavorativa, non inferiore a 30 minuti e non superiore alle due ore.

3. Sono considerate come servizio effettivo tutte le assenze per **permessi ad ore retribuiti**, che consentano comunque, nei giorni di rientro obbligatorio, una prestazione lavorativa di almeno 6 ore.

4. Le assenze e le presenze in servizio dovute all'utilizzo della **Banca Ore ed ai permessi brevi a recupero** (36 ore annue) non vengono considerate ai fini dell'erogazione dei buoni pasto. Lo straordinario destinato alla Banca Ore ed i recuperi dei permessi brevi possono essere quindi effettuati nel rispetto della norma che prevede l'interruzione obbligatoria di almeno 10 minuti dopo 6 ore di lavoro.

5. Tutte le altre assenze dal servizio (ferie, festività soppresse, malattia, permessi non retribuiti, permessi retribuiti che non rientrano nei casi previsti al comma 4, ecc.), non sono considerate come servizio effettivo, al solo fine dell'erogazione dei buoni pasto.

6. In ogni caso ad ogni dipendente spetta un solo buono pasto per ogni giornata lavorativa, nel rispetto delle norme di cui alle lettere precedenti.

7. Per usufruire del buono pasto presso la mensa di via Allende, il dipendente dovrà esibire il proprio badge e attestare la presenza presso il centro medesimo.

8. A fine mese verranno contabilizzate le presenze e la quota di spettanza del dipendente verrà trattenuta sul cedolino paga.